

Convenzione tra la CEI e le Ferrovie dello Stato per la presenza dei cappellani (17 luglio 2020)

La Convenzione tra la CEI e Ferrovie dello Stato Italiane, firmata il 17 luglio 2020, consente ad alcune diocesi italiane di avere a disposizione spazi per l'attività di culto all'interno delle stazioni ferroviarie. In tal modo si favorisce una pastorale d'ambiente, sia nei confronti dei lavoratori di Ferrovie dello Stato Italiane, sia verso le migliaia di passeggeri che ogni giorno frequentano le stazioni.

Grazie alla disponibilità di Ferrovie dello Stato Italiane è stato possibile rinnovare e aggiornare la convenzione del 27 gennaio 2006 come segue.

CONVENZIONE

tra

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1, rappresentata dal Dott. Gianfranco Battisti, nato a Fiuggi (FR) il 19 gennaio 1962, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

e

Conferenza Episcopale Italiana, con sede in Roma - Circonvallazione Aurelia n. 50, di seguito indicata come «CEI», rappresentata da S. Em. Card. Gualtiero Bassetti, nato a Popolano di Marradi (FI) il 07/04/1942 nella sua qualità di Presidente della CEI, si conviene e si stipula quanto segue:

premesso che

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. rappresenta le Società dalla stessa controllate facenti parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- al fine di regolare i reciproci rapporti e attività, la CEI e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. hanno sottoscritto specifica convenzione in data 27 gennaio 2006, che è stata rinnovata fino ad oggi tacitamente e risulta vigente fino alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- sulla base della citata convenzione, i Cappellani (di seguito “Cappellani FS”) e i loro collaboratori svolgono da molti anni un’intensa azione di assistenza morale, religiosa e formativa a favore di tutto il personale ferroviario;
- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. intende continuare ad avvalersi dell’azione pastorale dei Cappellani FS e dei loro collaboratori, riconoscendone l’alto valore religioso e morale in favore del personale ferroviario e dei frequentatori delle stazioni;
- i Cappellani FS e i loro collaboratori sono rappresentati nella Consulta dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI, tramite il Direttore pro-tempore dell’Ufficio stesso, che è anche Coordinatore dei Cappellani FS e dei loro collaboratori;
- la CEI e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. al fine di confermare e consolidare i reciproci rapporti di collaborazione intendono quindi stipulare la presente convenzione (di seguito “convenzione”).

Si conviene

Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

La CEI, per il tramite del Coordinatore, coadiuvato dai Cappellani FS e dai loro collaboratori, designati dall'Ordinario diocesano, nell'esercizio del proprio ministero e apostolato, si impegna a:

- fornire assistenza morale, religiosa e formativa a favore di tutto il personale FS, di quello operante presso le Società controllate nonché delle loro famiglie;
- organizzare incontri periodici con i dipendenti delle sedi locali per la effettuazione di ritiri spirituali, animazione cristiana, pellegrinaggi, organizzare i presepi aziendali, celebrare le cerimonie religiose, civili e ferroviarie, illustrare la dottrina sociale della Chiesa;
- garantire i servizi religiosi ai ferrovieri ed ai frequentatori delle stazioni presso le chiese ubicate negli impianti ferroviari o, qualora ne fossero sprovvisti, nelle immediate vicinanze, in tutte le domeniche e le festività di precetto infrasettimanali ed a curare la relativa informazione ai dipendenti ed alla clientela delle stazioni;
- indire ogni anno appositi incontri tra i Cappellani FS ed i loro collaboratori per discutere problemi organizzativi, metodologici e pastorali.

Art. 3

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. si impegna a:

- autorizzare la presenza dei Cappellani FS in tutte le sedi di lavoro / impianti ferroviari del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- sensibilizzare tutte le strutture societarie all'attività dei Cappellani FS;
- assicurare la manutenzione delle chiese ubicate negli impianti ferroviari;
- favorire la libera partecipazione dei dipendenti alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni religiose attraverso accordi diretti tra i Responsabili di riferimento delle strutture societarie coinvolte e i Rappresentanti locali dei Cappellani FS;
- autorizzare l'allestimento del presepio aziendale in sede centrale e sul territorio, con la collaborazione dei dipendenti individuati dal Cappellano FS, secondo accordi previamente convenuti tra i Responsabili di riferimento delle strutture societarie coinvolte e i Rappresentanti locali dei Cappellani FS.

Art. 4

In relazione alle attività svolte dai Cappellani FS, di cui ai precedenti articoli, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. si impegna a concedere gratuitamente in favore di ciascun Cappellano FS, e per un numero complessivo non superiore a 30:

- n. 9 Carte Regalo Trenitalia del valore pari a € 150 ciascuna che possono essere impiegate per acquistare biglietti, abbonamenti e Carnet del servizio nazionale, regionale ed internazionale;

- le Carte Argento per i soli Cappellani che abbiano compiuto 60 anni di età, con possibilità di beneficiare di specifici sconti.

Le predette condizioni avranno validità a partire dall'anno 2021.

Per i termini e le condizioni di utilizzo della Carta Regalo e della Carta Argento si rimanda al sito internet informativo di Trenitalia.

Ai fini della concessione delle predette Carte Regalo e Carte Argento, il Coordinatore dei Cappellani FS si impegna a:

- a) fornire annualmente un elenco nominativo dei Cappellani FS alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con evidenza della data di nascita di ciascuno;
- b) comunicare le eventuali sostituzioni di incarico alla predetta Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
- c) denunciare gli smarrimenti o furti delle Carte Regalo e Carte Regalo ai competenti organi di polizia, dandone immediata comunicazione alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A..

Art. 5

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., anche per le Società del Gruppo FS proprietarie e gestori degli immobili, si impegna a consentire l'utilizzo dei locali di cui all'allegato A della presente convenzione.

Su iniziativa delle parti, l'allegato A potrà essere oggetto di successiva revisione in relazione ad eventuali variazioni logistiche e di destinazione di uso degli immobili.

La CEI si impegna a produrre, nei tempi a ciò necessari, l'elenco dei Cappellani FS a cui è affidata la responsabilità dei locali utilizzati per le finalità di cui alla presente convenzione, riportati nel citato allegato A.

La consegna degli immobili sarà regolata con appositi verbali di consegna e separati contratti di comodato, sottoscritti tra i Responsabili delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane proprietarie degli immobili e l'Ordinario diocesano.

Poiché nell'ambito delle iniziative di riqualificazione degli impianti ferroviari da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, potrebbe rendersi necessario provvedere allo spostamento delle attività di cui alla presente convenzione in immobili diversi da quelli consegnati, la CEI si impegna sin da ora ad accettare il trasferimento, in altri locali idonei, individuati o individuabili.

Art. 6

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 3 anni ove non venga espressamente disdetta da una delle due parti tre mesi prima della scadenza.

La convenzione siglata tra le parti in data 27 gennaio 2006, citata in premessa, cessa di produrre ogni effetto alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 7

Per tutto ciò che non sia stato dalle parti contraenti espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal Codice Civile e dalle altre normative vigenti in materia.

Per qualsiasi eventuale controversia relativa o derivante dalla presente convenzione sarà competente il foro di Roma.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Trattamento dei dati personali per la stipula della convenzione

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla fase di stipula della presente convenzione, ciascuna delle parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di stipula della presente convenzione (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della fase di stipula della presente convenzione rientrano nelle seguenti categorie:

- dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici);
- dati di contatto di Titolari e DPO

Per la stipula della presente convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.:

Titolare del Trattamento: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@fsitaliane.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 (Roma).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.

Per la Conferenza Episcopale Italiana:

Titolare del Trattamento: Conferenza Episcopale Italiana, rappresentata da Diac. Dott. Mauro Salvatore, contattabile all'indirizzo mail amministrazione@chiesacattolica.it, con sede legale in Circonvallazione Aurelia, 50 – 00165 Roma.

Il Data Protection Officer è Dott. Sandro Iannucci contattabile all'indirizzo mail sandro.iannucci@crowe-as.it.

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna delle parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento della finalità di stipula della stessa. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza della presente convenzione.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

2. Trattamento dei dati personali per l'esecuzione della presente convenzione

L'esecuzione della presente convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte delle Società del Gruppo FS Italiane e la Conferenza Episcopale Italiana, che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7 del GDPR, sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

In particolare, le parti si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Inoltre, le parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse per l'esecuzione della convenzione formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Infine, le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

Roma, 17 luglio 2020

Per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

DOTT. GIANFRANCO BATTISTI, Amministratore Delegato e Direttore Generale

Per la Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

S. EM. CARD. GUALTIERO BASSETTI, Presidente

Allegato A: Elenco luoghi destinati al culto

All. A - LUOGHI DESTINATI A CULTO (CAPPELLE DI STAZIONE)

	COMPETENZA	STAZIONE	Mq. Ca
1	RFI	Acireale	23
2	RFI	Agrigento	57
3	RFI	Alessandria	62
4	RFI	Ancona	59
5	RFI	Avellino	28
6	Grandi Stazioni	Bari	78
7	Grandi Stazioni	Bologna Centrale	102
8	RFI	Cagliari	48
9	RFI	Caltanissetta Centrale	17
10	RFI	Canicatti	32
11	RFI	Catania Centrale	25
12	RFI	Ceprano - Falvaterra	69
13	RFI	Cosenza	95
14	RFI	Enna	25
15	Grandi Stazioni	Firenze	70
16	RFI	Foggia	63
17	RFI	Foligno	35
18	RFI	Formia - Gaeta	25
19	Grandi Stazioni	Genova	95
20	RFI	Messina Centrale e Marittima	43
21	Grandi Stazioni	Milano	77
22	Grandi Stazioni	Napoli	255
23	Grandi Stazioni	Palermo Centrale	56
24	RFI	Palermo Notarbartolo	30
25	RFI	Reggio Calabria Centrale	69
26	Grandi Stazioni	Roma Termini	441
27	Grandi Stazioni	Roma Tiburtina	81
28	Sistemi Urbani	Taranto	84
29	RFI	Terni	114
30	Grandi Stazioni	Torino	94
31	RFI	Torre Annunziata Centrale	25
32	RFI	Trieste Centrale	107
33	RFI	Udine	51
34	Grandi Stazioni	Verona	35
35	RFI	Villa Literno	46
36	RFI	Villa San Giovanni	47
-	-	-	2.663